

primi giorni che verranno stabilmente alloggiati.

V.

Succedendo differenza tra l' Ufficiale e l' abitante pel pagamento dell' Alloggio dovrà essere esposta la questione al Consiglio Municipale , ch'è autorizzato a pronunziare definitivamente sulla contestazione .

VI.

Alla partenza di ogni Ufficiale l' abitante è in rigoroso dovere di denunciarlo all' Ufficio Alloggi sotto la pena cominata dalle Notificazioni 20. , e 21. Gennaio 1806. , che gli sarà irremissibilmente levata.

Venezia li 20. Dicembre 1806.

*Vendramin Calergi Vice Podestà.*

*Bellato Segr. in Capo.*

( Segue lo Stato delle Competenze ec. )